



02660/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Presidente -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Consigliere -

Oggetto

ASSICURAZIONE	DANNI
OGGETTO	DEL
CONTRATTO	-
DELIMITAZIONE	-
CLAUSOLA - VESSATORIA	-
- ESCLUSIONE	-

Ud. 26/11/2020 - CC

R.G.N. 27739/2019

Car. 2660

Rep.

CACI

C. Val

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 27739-2019 proposto da:

CRASH POINT S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO ANGESIA;

- ricorrente -

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via di SANTA TERESA n. 23, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TAURINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO HAZAN;

- controricorrente -

*7303
20*



avverso la sentenza n. 1029/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

In controversia per risarcimento danni di un'autovettura, la società Crash Point S.r.l., che aveva effettuato la riparazione, chiese la somma di oltre euro quattromila all'assicurazione Vittoria S.p.a. che fece valere la clausola contrattuale che determinava l'importo risarcibile nel massimale di euro millecinquecento

In primo grado il Giudice di pace, esperita consulenza tecnica di ufficio, accolse la domanda e condannò l'assicuratrice al pagamento dell'intero costo della riparazione, detratto quanto da questa versato in corso di causa, pari, appunto ad euro millecinquecento

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1029 del 05/03/2019, ha accolto l'appello della Vittoria Assicurazioni S.p.a.

Ricorre con atto affidato a due motivi la Crash Point S.r.l.

Resiste con controricorso la Vittoria Assicurazioni S.p.a.

La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

Le parti non hanno depositato memorie.

I due motivi di ricorso censurano la sentenza d'appella ai sensi dell'art. 360, comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., e 33, 34, 35 e 36 cod. consumo.

Il primo motivo, relativo all'interpretazione della clausola contrattuale, che prevede il massimale di euro millecinquecento, quale vessatoria è infondato.



Il giudice di appello ha adeguatamente motivato affermando che la clausola era delimitativa dell'oggetto dell'assicurazione e, pertanto, non era qualificabile come vessatoria, e la motivazione della sentenza impugnata è conforme, sul punto, all'orientamento in materia di questa Corte (Cass. n. 23741 del 10/11/2009 Rv. 610591 - 01), secondo il quale: *«Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.»*

C. -

Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, in quanto si riduce a poco più di una pagina e, soprattutto, non individua e comunque localizza dove e quando la questione relativa all'applicazione della normativa consumeristica, ossia degli invocati artt. 33 e segg. cod. consumo, fosse stata dedotta e trattata nelle fasi di merito.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società assicuratrice, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.



P.Q.M.

C. K. K.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.450,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 26 novembre 2020.

Il presidente

Adelaide Amendola

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

4 FEB. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATOFA